



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL
CANTONE TICINO

RACCOMANDATA

Lodevole

Commissione della legislazione

del Gran Consiglio

Residenza governativa

Piazza Governo

6500 Bellinzona

Chiasso, 21 agosto, 2018

Messaggio 7496 del 30 gennaio 2018

Modifica della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol) riguardante la custodia di polizia, la consegna dei minorenni, le indagini di polizia preventive e le segnalazioni ai fini della sorveglianza discreta.

Onorevoli membri della commissione legislazione,

raccogliendo l'invito formulato lo scorso 25 aprile 2018 in sede di audizione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino (CdO OATI) si è chinato sul progetto del messaggio governativo relativo alla proposta di modifica della legge sulla polizia e procede qui di seguito a formulare le proprie osservazioni.

Come già anticipato in sede di audizione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati avversa il progetto di modifica della LPol oggetto del messaggio governativo 7496, visto che la stragrande maggioranza delle nuove disposizioni, così come proposte, sono ritenute suscettibili di poter generare, in sede di applicazione pratica, tutta una serie di problematiche tra le quali, potenzialmente, figura anche quella che gli accertamenti e le

indagini svolte sotto l'egida delle nuove disposizioni, possano poi risultare inutilizzabili nell'ambito di un procedimento penale, cosa evidentemente indesiderata.

A scanso di possibili equivoci al riguardo, è qui importante rilevare che le osservazioni e le critiche formulate in questa presa di posizione non vengono proposte con l'obiettivo di rigettare ogni e qualsiasi proposta di modifica e/o integrazione della LPol, quanto piuttosto con l'intento di portare ad una riflessione e ad un approfondimento di natura tecnica sui singoli strumenti ed istituti che il Governo preconizza di creare ed introdurre nel nostro ordinamento giuridico. Questo con l'intento di permettere che la valutazione sull'opportunità, o meno, di procedere ad una loro eventuale adozione possa essere effettuata con piena cognizione di causa e, se del caso, procedendo laddove necessario a modificare o integrare le disposizioni proposte.

In sede di premessa il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ritiene pure doveroso sottolineare la buona collaborazione esistente tra gli avvocati e le forze dell'ordine e rilevare che i timori sorti al momento dell'introduzione del nuovo Codice di procedura penale federale relativamente all'introduzione dell'avvocato della prima ora si sono rivelati infondati. In particolare quelli relativi alle difficoltà ed ai problemi che erano stati paventati per quanto attiene all'esecuzione degli atti istruttori da esperire nelle primissime fasi delle inchieste e, in particolare, degli interrogatori di polizia.

È sotto gli occhi di tutti –oltre che attestato dai dati statistici– il fatto che il livello della sicurezza nel nostro Cantone sia ottimo ed in continuo miglioramento, grazie in particolare all'operato della Polizia cantonale e a quello delle Polizie comunali che, con gli strumenti a disposizione, hanno dato ampia dimostrazione di essere in grado di intervenire in maniera estremamente rapida ed efficiente, addirittura prima dell'effettiva esecuzione di determinati crimini e delitti. Il pensiero va qui ad esempio (a) all'arresto dei sei rapinatori avvenuto a Castelrotto il 16 ottobre 2015, (b) a quello dei quattro appartenenti alla banda delle Pink Panthers avvenuto a Lugano il 19 febbraio 2018 e, ancora, (c) a quello del 10 maggio 2018 dell'allievo della Scuola Cantonale di Commercio, che si ipotizza stesse progettando di attentare alla vita di alcuni tra docenti e allievi dell'istituto, volendosi limitare a tre esempi che hanno avuto ampia eco nei media. **Casi questi** nei quali l'intervento della Polizia, con il concorso del Ministero pubblico, si inserisce in quella zona che sta a cavallo

tra prevenzione e repressione e che, per le ragioni che si avrà modo di indicare più avanti, presenta notevoli insidie procedurali.

Al di là della mancata consultazione, alla luce del quadro generale testé descritto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è rimasto oltremodo sorpreso dalla presentazione di una proposta di revisione della LPol che prevede l'introduzione di misure e strumenti estremamente incisivi dei quali si fatica ad intravedere l'effettiva esigenza, questione sulla quale il messaggio stesso risulta essere praticamente silente. Elemento questo che, a mente di chi scrive, risulta essere l'aspetto più problematico di tutti, atteso che il punto di partenza di qualsiasi riforma legislativa, dovrebbe essere quello di una chiara disamina della situazione (*"Ist-Zustand"*), che permetta di individuare con precisione i problemi che si vogliono affrontare, definire gli obiettivi che si auspica di raggiungere (*"Soll-Zustand"*), in modo da poter comprendere se e quali interventi siano preconizzabili per cercare di raggiungerli e valutare se la loro adozione sia, o meno, da ritenere opportuna. Il tutto esponendo ed esaminando tutti i pro e contro dell'abbandono dello *status quo* a favore di un nuovo disciplinamento della materia. Cosa che, nell'ambito del messaggio governativo in parola non risulta essere avvenuta. Infatti, in sede di introduzione il Governo si è limitato ad indicare che il progetto di revisione della LPol sarebbe inteso a fornire alla Polizia cantonale degli strumenti di inchiesta che le consentano di prevenire ed impedire la commissione di crimini e delitti, senza indicare in che misura le disposizioni attualmente in vigore sarebbero da ritenere insufficienti e/o problematiche. Analogo discorso vale pure per le considerazioni sviluppate al punto 3 del capitolo dedicato alle indagini di polizia preventive, nel quale, tra le altre cose, è indicato che *"in alcuni casi (NdR: quali?), però, questo modo di investigare non è sufficiente (NdR: perché?), per cui bisogna effettuare un'infiltrazione in un'organizzazione, in una banda o nell'operato illecito di un criminale."* Su questo specifico aspetto v'è poi da chiedersi se e come la nuova inchiesta mascherata preventiva di polizia debba relazionarsi con l'inchiesta mascherata ai sensi degli artt. 285a e segg. CPP, rispettivamente se, e in che misura, questo strumento si sia eventualmente rivelato insufficiente a fare fronte a particolari situazioni.

Allo scrivente Consiglio non è dato a sapere se siano eventualmente stati riscontati dei problemi specifici a livello di collaborazione tra Polizia e Ministero pubblico e questo sia perché il messaggio governativo non ne fa cenno ma, soprattutto, perché non si è avuto modo di cogliere segnali che potessero lasciar ipotizzare la loro eventuale esistenza. La

questione è rilevante perché l'impressione è proprio quella per cui la maggior parte delle proposte sia stata formulata proprio con l'intento di sganciare l'attività della Polizia dal controllo e dalla conduzione da parte del Ministero pubblico che, tuttavia, è proprio il meccanismo fondamentale (il cosiddetto *Staatsanwaltschaftsmodell*) sul quale il legislatore federale ha deciso di incentrare il vigente Codice di procedura penale.

Ancorché l'attività del Ministero pubblico non sia direttamente oggetto del messaggio governativo qui in discussione, lo scrivente Consiglio non può esimersi dal manifestare la propria preoccupazione per l'importante sovraccarico di lavoro con il quale sono confrontati i magistrati inquirenti. Una situazione che si trascina ormai da diversi anni, aggravata dal continuo aumento del numero degli incarti trattati (allo stato attuale siamo giunti ad una media annua di ben 420 incarti per ogni Procuratore pubblico) e che spinge lo scrivente Consiglio a caldeggiare la richiesta di potenziamento dell'organico formulata dal Consiglio della magistratura (cfr. Rapporto del Consiglio della magistratura e della autorità giudiziarie 2017, pag. 24). Per il buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia in ambito penale nel nostro Cantone è indubbiamente da ritenere prioritario allocare risorse supplementari a favore della magistratura inquirente, piuttosto che alla Polizia che, come si è avuto modo di indicare in ingresso, ha dato ampia dimostrazione del fatto di essere in grado di assolvere in maniera ineccepibile i compiti che le sono affidati e, di riflesso, di disporre delle risorse, degli strumenti e dei mezzi necessari a tale scopo.

Ferme queste premesse, qui di seguito si procederà a prendere posizione sul dettaglio delle singole disposizioni proposte.

I. Custodia di polizia

Così come proposta, la custodia di polizia –intesa quale privazione temporanea della libertà– è una misura coercitiva concepita per tutelare l'incolumità individuale o di terzi e preservare la sicurezza pubblica. Giustamente nel messaggio è indicato che la custodia di polizia si differenzia dall'arresto provvisorio ex art. 217 CPP nella misura in cui, a differenza di quest'ultimo, non ha quale scopo il perseguimento penale, bensì unicamente la protezione dei beni giuridici testé menzionati. Di contraltare il messaggio non affronta in

maniera chiara e sufficientemente approfondita il rapporto e le differenze che dovrebbero sussistere con l'istituto del ricovero coatto ex art. 23 della Legge sull'assistenza sociopsichiatrica (LASP; RL 6.3.2.1). A maggior ragione alla luce del testo proposto per il nuovo art. 7c cpv. 1 lett. a e b pLPol, che nella sua formulazione ricalca largamente il testo dell'art. 23 LASP, che viene riprodotto qui di seguito:

2. Collocamento coattivo per motivi di polizia

Art. 23 Una persona può essere collocata in una UTR coattivamente per motivi di polizia solo se costituisce con grande probabilità un pericolo grave e imminente per la propria o altrui vita e salute, evitabile solo con la privazione della libertà e se il collocamento è suscettibile di favorire l'adozione di interventi terapeutici o riabilitativi.

Dunque, quando una persona costituisce un pericolo per sé stessa o per gli altri, a quale istituto si dovrà fare capo? La questione è di estrema rilevanza pratica e, nel caso in cui effettivamente si dovesse confermare la volontà di introdurre questo nuovo strumento, richiama necessariamente una migliore e più precisa formulazione della sua base legale.

A mente di chi scrive gli esempi indicati nel messaggio per giustificare l'introduzione della custodia di polizia, ossia (a) la persona sotto l'effetto di sostanze, che non è più in grado di agire coscientemente, (b) la persona che minaccia di togliersi la vita e (c) una persona in scompenso psichiatrico, sono oltremodo infelici, ritenuto che si tratta di fattispecie per le quali dovrebbe in prima battuta entrare in linea di conto proprio un ricovero coatto (esempi b e c) o, comunque l'intervento di un presidio medico (esempio a), rispettivamente la consegna a parenti o persone vicine all'interessato.

Analogo discorso vale pure per l'ulteriore esempio (d) relativo alla persona che minaccia l'integrità del partner, per il quale, in presenza di minacce concretamente proferite ed udite da testimoni e/o dagli stessi agenti, dovrebbe poter entrare in linea di conto l'arresto provvisorio ex art. 7 LPol.

Trattandosi di una grave limitazione della libertà personale, è indispensabile che le condizioni e il campo di applicazione di questo strumento siano definiti in maniera oltremodo precisa. Il fatto che nel messaggio stesso il Governo non sia

stato in grado di presentare una casistica precisa e, come abbiamo indicato in precedenza, abbia citato esempi che dovrebbero ricadere nel campo di applicazione di altri istituti, la dice lunga sull'effettiva necessità ed urgenza dell'introduzione di questo strumento.

A non averne dubbio alcuno, ulteriori chiarimenti si impongono indiscutibilmente anche sugli aspetti logistici e finanziari connessi con l'introduzione della custodia di polizia. Dove saranno concretamente tenute in custodia le persone? Chi si occuperà della loro sorveglianza e, se del caso, di fornire la necessaria assistenza medica in caso di necessità. L'intenzione è quella di riaprire le celle pretoriali, a suo tempo dismesse giacché non garantivano gli standard minimi previsti dalla CEDU? È in ogni caso importante considerare che, di regola, al pronto soccorso degli ospedali un paziente con un'intossicazione acuta da etile viene sottoposto alla misurazione dell'alcolemia mediante prelievo di sangue e successivamente idratato abbondantemente per via endovenosa; talvolta si rende necessaria la somministrazione di terapie supportive come antiemetici e tranquillanti, in caso di stato di agitazione persistente e non gestibile in maniera non farmacologica. Il paziente deve essere indiscutibilmente sorvegliato da personale sanitario fino a cessazione dei sintomi causati dall'intossicazione etilica. La sorveglianza è necessaria per valutare da un lato lo stato di agitazione psico-motoria e dall'altro per verificare che il paziente non entri in coma. Evidentemente sarà necessario procedere ad individuare e ad attrezzare appositi locali e sarà pure necessario assumere e formare del personale per gestire questo particolare tipo di privazione della libertà.

Analogo discorso va fatto per l'art. 7c cpv. 1 lett. C pLPol. In questo caso la base legale, oltre a non essere chiara, appare inutile. Nel caso in cui vi sia una decisione di consegna, di traduzione forzata, di allontanamento, di respingimento e/o di espulsione cresciuta in giudicato la polizia ha già gli strumenti che le permettono di metterla in atto.

Merita poi un capitolo a parte anche la questione relativa al possibile rimedio giuridico. L'art. 7c cpv. 4 pLPol prevede la possibilità di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, senza effetto sospensivo. A livello organizzativo non è

chiaro se il TRAM sarà chiamato ad assicurare un servizio di picchetto, oppure se l'idea è quella di fare intervenire l'autorità giudiziaria unicamente a posteriori, in caso di contestazione della liceità del provvedimento. In quest'ultima eventualità, la questione potrebbe poi sfociare in eventuali richieste di risarcimento.

Evidentemente la garanzia di un rimedio giuridico richiama poi la necessità di garantire alla persona posta in custodia la possibilità di accedere al supporto di un legale o di una persona di fiducia. Non è dato a sapere se il Governo valuti in questo contesto la possibilità di fare capo al picchetto degli avvocati della prima ora. Indipendentemente se ciò sia o meno il caso, la persona posta in custodia dovrà necessariamente essere informata dei suoi diritti (NdR: quali?), e dovrà vedersi garantita la possibilità di essere sentita al momento dell'adozione del provvedimento. Anche su questo punto specifico il messaggio è completamente silente. Concretamente è ipotizzabile che si renda necessaria la stesura di un verbale nel quale, comunque, la posizione della persona presa in custodia dovrà in qualche modo essere definita dal profilo giuridico. Ben si comprende che tutti questi aspetti necessitano di essere disciplinati in maniera precisa. Non è dato a sapere se il Governo progetti di farlo in via regolamentare ma, se ciò fosse il caso, sarebbe bene poter disporre già da ora del progetto di queste ulteriori disposizioni.

Alla luce delle considerazioni che precedono, chi scrive ritiene che l'introduzione della custodia di polizia non costituisca un'effettiva esigenza da soddisfare e, in ogni caso, che le basi legali, così come proposte, non essendo state formulate in maniera sufficientemente precisa, potrebbero essere fonte di molteplici problemi e costi.

II. Consegna di minorenni

Di principio l'introduzione della nuova disposizione è condivisa per le motivazioni indicate nel messaggio.

III. Indagini di polizia preventive

Nel messaggio il Governo sostiene la necessità di adottare delle norme che riguardino (a) le fonti confidenziali (art. 9d pLPol), (b) l'osservazione preventiva (art. 9e pLPol), (c) l'inchiesta mascherata preventiva (art. 9f pLPol) e (d) le indagini in incognito preventive (art. 9g pLPol), misure che nelle intenzioni dovrebbero permettere alla polizia di agire prima dell'apertura di un procedimento penale per prevenire e impedire la commissione di reati. Nello stesso non viene però specificato per quali ambiti la creazione delle basi legali sarebbe utile. Si fa riferimento unicamente ad un elenco non esaustivo degli ambiti in cui la polizia non è più abilitata a procedere. Resta quindi da capire quando la base legale verrebbe concretamente messa in pratica.

Il nuovo codice di procedura penale parte sostanzialmente dal presupposto per cui l'avvio dell'attività investigativa da parte della polizia dovrebbe essenzialmente avere effetti analoghi all'apertura dell'istruzione da parte del ministero pubblico.

Al riguardo si rileva in particolare che il messaggio concernente l'unificazione della procedura penale prevede a pagina 1162 indicava che:

Questa disposizione (art. 299 CPP) prevede chiaramente che la procedura preliminare non è avviata soltanto dalla decisione formale del pubblico ministero (cpv. 1 lett. b; cfr. art. 308 cpv. 3), ma anche dall'inizio dell'attività investigativa della polizia conformemente all'articolo 305 (lett. a). Dal momento in cui inizia l'attività investigativa il procedimento sottostà alle disposizioni del presente Codice; si devono in particolare prendere in considerazione i diritti e i doveri dei partecipanti al procedimento risultanti dalle disposizioni del titolo terzo. Quale altra ripercussione pratica di questa regolamentazione si può citare il fatto che il pubblico ministero, quale autorità che dirige la procedura preliminare, può in ogni tempo impartire istruzioni alla polizia o avocare a sé il procedimento conformemente all'articolo 306 capoverso 2.

Tenuto conto di quanto testé indicato, ben si comprende che l'eventuale adozione delle norme proposte con il messaggio governativo 7496 del 30 gennaio 2018 possa rivelarsi potenzialmente problematica in quanto andrebbe

ad inserirsi in una zona, quella posta a cavallo tra prevenzione e repressione, il cui confine è labilissimo, ma, nel contempo, di grande rilevanza pratica.

Distinguere in modo chiaro e netto questi due campi di attività non è semplice. Nella sorveglianza di un ambiente criminale, ad esempio, dove finisce la raccolta di informazioni a scopo preventivo e quando inizia invece la repressione, ovvero il concreto perseguimento di un reato? Concretamente quali criteri dovranno adottare gli agenti per stabilire quando debba (obbligatoriamente) terminare la fase delle indagini preventive di polizia e quando debba (imperativamente) iniziare la procedura penale vera e propria?

Dare una risposta univoca e chiara a queste domande è di fondamentale importanza in quanto la fine dell'attività di prevenzione e l'inizio di quella di repressione coincidono anche con il passaggio dal capo di applicazione della LPol a quello del CPP. Passaggio che, oltre all'entrata in scena del Procuratore pubblico –al quale è attribuito il compito di dirigere il procedimento e, dunque, anche quello di dirigere l'operato della polizia impartendo istruzioni vincolanti–, impone l'esigenza di riconoscere lo statuto di parte (ed ovviamente anche di tutti i diritti ad essi associati) ai soggetti che partecipano al procedimento e, inoltre, il rispetto di tutta una serie di regole e precetti inderogabili per l'esperimento dei singoli atti istruttori. Atteso che atti istruttori esperiti violando le disposizioni del CPP non rischiano solo di risultare nulli, ma pure di viziare irrimediabilmente anche le emergenze istruttorie e tutti gli atti susseguenti, secondo la teoria dei frutti proibiti dell'albero avvelenato (*forbidden fruits of poisoned tree*) sviluppata per prima dalla giurisprudenza americana che ebbe a chinarsi sulla questione sin dagli anni 20 del secolo scorso. Ben si comprende dunque che il rischio di effettuare un grande lavoro di indagine, salvo poi trovarsi con un pugno di mosche in mano non potendo utilizzare nulla di quanto prodotto, per il semplice fatto non aver dato avvio tempestivamente al procedimento penale vero è proprio, debba essere ritenuto concreto e acuto.

A non averne dubbio alcuno, appare oltremodo difficile sostenere che si possa ancora parlare di prevenzione nel momento in cui "*in base ad indizi concreti si*

può ritenere che potrebbe essere commesso un crimine o un delitto", così come invece recita il testo dell'articolo 9e pLPol.

Di principio, l'attività di prevenzione dovrebbe essere tesa a riconoscere precocemente i comportamenti potenzialmente pericolosi intervenendo prima che essi si possano concretizzare. Di contraltare, l'attività di repressione è volta a chiarire se dei crimini o dei delitti siano, o meno, stati commessi e se i loro autori debbano o meno essere portati a giudizio. In questo secondo ambito, piuttosto che ad evitare che degli intenti criminali possano concretizzarsi, l'attività di polizia è diretta alla ricerca delle prove del fatto che simili intenti si siano realizzati. Il confine tra questi due ambiti di azione non è sempre chiaro e spesso risulta fluido, in particolare allorquando nel corso di un'indagine emerge la possibilità che i sospettati si siano resi colpevoli o siano in procinto di commettere ulteriori reati, magari anche diversi rispetto a quelli per i quali ha preso avvio l'inchiesta. Anche alla luce di questo particolare genere di costellazioni, nell'ambito del nuovo Codice di procedura penale il legislatore federale aveva ritenuto di riconoscere la polizia quale autorità penale a pieno titolo.

La distinzione tra i compiti di polizia criminale (a cui si applica il CPP) e i compiti di polizia di sicurezza (retti da disposizioni federali e cantonali speciali) non è sempre semplice, soprattutto in ambiti qualificabili alla stregua di una vera e propria attività di intelligence, sviluppatasi sia nel campo della lotta al terrorismo e della tutela della sicurezza nazionale, ma anche nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata o nella prevenzione delle violenze di massa, che evidenziano un pericolo latente di elusione del controllo giudiziario. Per ovviare a questi potenziali rischi, è indispensabile assicurare l'applicazione delle garanzie procedurali previste dal CPP ogni qual volta i compiti di polizia comportino (anche solo potenzialmente) una funzione di inchiesta o l'adozione di misure coercitive, e meglio come risulta dal cpv. 3 dell'articolo 306 CPP. Quando le attività di polizia hanno quale causa o implicano un sospetto di reato contro una persona determinata o una cerchia di persone o ancora si riferiscono ad un potenziale delitto le norme del CPP devono essere applicate. Il legislatore ha infatti voluto conferire alla polizia una competenza autonoma di indagine ma,

comunque sempre subordinandole al rispetto delle condizioni materiali previste dal CPP. Pertanto **ogni qual volta le attività di polizia hanno quale causa o implicano il sospetto di reato contro una persona le norme del CPP devono imperativamente essere immediatamente applicate e non vi è alcuno spazio per immaginare che l'attività di polizia possa essere governata da regole diverse.** Purtroppo, le nuove disposizioni sono state proposte senza tenere sufficientemente conto di questo aspetto.

Vi sono poi una serie di domande, certo non trascurabili, alle quali non viene data alcuna risposta nel messaggio governativo:

Cosa succede nel caso di un cosiddetto *Zufallsfund*, ovvero allorquando investigando determinate ipotesi di reato, vengono alla luce elementi che possano comprovare l'intervenuta realizzazione di fattispecie diverse da quelle inizialmente preconizzate?

Cosa succede se l'indagine dura meno di un mese? I dati raccolti che fine fanno? La persona su cui si è indagato viene informata? Quali diritti può fare valere concretamente?

Allo stato attuale è veramente necessario estendere in misura così ampia il campo di attività preventiva della Polizia?

A mente di chi scrive, viste tutte le problematiche evidenziate, le nuove disposizioni di legge, così come proposte, non potranno non dar adito a notevoli problemi.

IV. Segnalazioni ai fini della sorveglianza discreta

Di principio l'introduzione della nuova disposizione è condivisa. Esaminando la motivazione addotta sorge tuttavia la questione a sapere se la polizia sia effettivamente competente ad effettuare controlli alla frontiera e/o verifiche doganali, ritenuto che gli stessi sono di principio di competenza delle guardie di confine. Si pone poi la questione relativa alle modalità concrete e alla durata di archiviazione delle informazioni, rispettivamente dei dati rilevati.

V. **Implicazioni e conseguenze finanziarie congruenza con le linee direttive e il piano finanziario**

Nel messaggio governativo è indicato che le nuove disposizioni non sarebbero suscettibili di generare oneri finanziari supplementari, rispetto alle risorse attualmente già impiegate per le attività di perseguimento penale.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non può esimersi dal manifestare seri dubbi che ciò sia effettivamente il caso, per le ragioni che seguono.

Il primo elemento è evidentemente quello legato al **personale** che dovrebbe essere impiegato per svolgere tutti i nuovi compiti derivanti dall'eventuale adozione delle nuove disposizioni di legge. Concretamente quanti e quali agenti sarebbero da destinare a queste nuove attività (in particolare a quelle riassunte nel capitolo delle indagini di polizia preventive)? Dovendosi occupare di queste nuove mansioni, chi si farà carico di assolvere i compiti affidati loro in precedenza? Quale tipo di formazione supplementare dovrà essere impartita agli agenti ai quali saranno affidate le nuove mansioni? Quali costi devono essere messi in preventivo per l'esecuzione di inchieste in incognito preventive ed inchieste mascherate preventive? Allorquando si preconizza l'impiego di personale senza statuto di agente di polizia, quale sarà lo statuto giuridico di queste persone? Come saranno selezionate? Come sarà disciplinata la loro retribuzione? Tutte queste domande avrebbero dovuto essere affrontate e risolte all'interno del messaggio governativo, cosa che tuttavia non risulta essere stato il caso.

Il secondo elemento è quello legato alla **logistica**. Per la custodia di polizia si parla sia di luoghi chiusi, che aperti (cfr. messaggio governativo 7496, pag. 2), senza indicare concretamente quali caratteristiche dovrebbero avere questi luoghi e, soprattutto, senza indicare come e da chi sarà assicurata la sorveglianza delle persone prese in custodia. Concretamente sono già stati individuati degli spazi adeguati? Devono essere in qualche modo attrezzati (brandine, wc, ...)? Come sarà assicurata la necessaria sussistenza (acqua, cibo,...) e, se del caso, l'assistenza medica alle persone prese in custodia? In tutta evidenza, è difficilmente ipotizzabile che questo istituto non sia suscettibile

di generare nuovi ed importanti investimenti e costi. Dal profilo logistico non è poi dato sapere se e quali esigenze saranno generate dalle indagini in incognito preventive e dalle inchieste mascherate preventive,

Infine il terzo elemento è quello legato al **materiale e ai mezzi** necessari per l'assolvimento dei nuovi compiti, in particolare a livello tecnico/informatico e per quanto attiene alle inchieste mascherate a tutti gli accorgimenti connessi con la creazione di identità fittizie.

Pensare che tutto quanto indicato in precedenza non richieda l'impiego di mezzi finanziari supplementari è oggettivamente difficile. Un chiarimento di questi aspetti appare imprescindibile, già solo nell'ottica della necessaria verifica dell'effettiva proporzionalità dei mezzi che si dovrebbero mettere in capo per rapporto ai risultati che potrebbero essere raggiunti. Di transenna si osserva per altro che nel messaggio non è affrontata la questione relativa alla possibilità (nell'eventualità in cui le indagini preventive di polizia portino all'apertura di un procedimento penale) che, in caso di condanna, i costi delle indagini di polizia possano essere posti in capo (in tutto o in parte) all'imputato.

VI. Conclusione

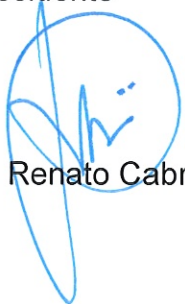
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino ritiene di non poter aderire alle proposte contenute nel messaggio governativo nr. 7496 del 30 gennaio 2018 relativo alle proposte di modifica della Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol).

Così come formulate le nuove disposizioni proposte sono ritenute essere suscettibili di ingenerare gravi problemi in sede di applicazione, sia con riferimento all'istituto della custodia di polizia, che a quello dei vari strumenti previsti per le indagini preventive di polizia.

L'occasione ci è grata per indirizzarvi i nostri più distinti saluti.

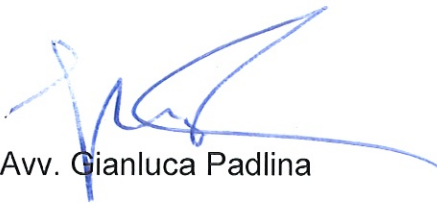
Per il Consiglio OATi

Il Presidente



Avv. Renato Cabrini

Il Vicepresidente



Avv. Gianluca Padlina